



COMUNE DI

SASSANO

OGGETTO: ORDINANZA riapertura del mercato settimanale anche per le attività a carattere non alimentare, secondo le modalità atte a prevenire il contagio da COVID-19.

IL VICESINDACO

Viste tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali ivi comprese quelle di cui all'art.2 del DPCM 3 dicembre 2020 (cd. "zona arancione") – e regionali (Ordinanza n. 96 del 10 dicembre 2020 in materia di controlli degli arrivi e limitazioni alla mobilità sul territorio regionale);

Vista la precedente ordinanza Sindacale prot.n.5783 in data 23/10/2020 con cui si provvedeva alla sospensione del mercato settimanale del lunedì, sull'area compresa tra via Croce e loc. San Riccardo, del Comune di Sassano;

Preso atto:

- che l'art. 2 del D.P.C.M. 3/12/2020 non prevede limitazioni alle attività commerciali presenti all'interno dei mercati;
- che l'art. 1, comma 9, lett. ff) del d.P.C.M. 3 dicembre 2020 stabilisce, tra l'altro, " nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili , a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici , tabacchi ed edicole;
- che la circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/ 117/2/1 Uff.III-Prot.Civ del 5 dicembre 2020 stabilisce: "nelle giornate prefestive e festive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno, oltre che dei mercati e dei centri commerciali, anche delle gallerie commerciali, dei parchi commerciali, delle aggregazioni di esercizi commerciali e delle altre strutture ad essi assimilabili ";
- che le Ordinanze n. 95 e n. 96 del Presidente della Regione Campania, emanate rispettivamente in data 7 e 10 dicembre u.s., oltre a stabilire l'applicabilità delle disposizioni di cui al già citato D.P.C.M. 3/ 12/2020, non dispongono divieti allo svolgimento dei mercati sul territorio regionale;

Rilevato che ricorrono i presupposti di cui al comma 5 dell'art. 50 del D.Lgs.267/2000, come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017, e ss.mm.ii. nonché nella sua qualità di rappresentante della comunità locale, nel pieno rispetto delle recenti disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro della Salute e del Presidente della Regione Campania:

ORDINA

fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, **per i giorni di lunedì 21 dicembre 2020, e lunedì 28 dicembre 2020 dalle ore 7:00 alle ore 13:00** è consentita l'apertura delle aree situate nel centro urbano per lo svolgimento delle attività di vendita di tutti i settori merceologici adottando tutte le misure organizzative per evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle

Comune di Sassano

Via Croce, 84038 Sassano (SA)

P.IVA 02521440657 - C.F. 83002010656

U
COMUNE DI SASSANO
Comune di Sassano
Protocollo N.0007229/2020 del 21/12/2020



COMUNE DI

SASSANO

caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori e ai commercianti la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro così come sotto specificato:

Operatori commerciali:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- tutti i prodotti in vendita dovranno essere posizionati ad almeno 80 cm dal suolo;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti certificati per le mani in ogni banco;
- attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu) e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio;
- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu) da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce controllando assiduamente affinché i clienti non tocchino i prodotti in vendita a mani nude;
- assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza igienica ed organolettica dei prodotti in vendita;
- uso di guanti anche da parte degli operatori commerciali, da mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu);
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- le superfici in generale delle strutture di vendita devono essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrente e dopo misurazione;
- predisposizione di apposita autocertificazione ogni qualvolta si inizia l'attività di vendita per la esibizione agli agenti di Polizia Municipale;
- sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
- l'ingresso di fornitori esterni nell'area di mercato è consentito solo prima e dopo l'orario previsto per le attività;
- informazione ai clienti sulle misure da osservare, anche mediante posizionamenti di cartelli; - distanza minima tra ogni singola postazione di vendita: frontale metri 2 - laterale metri 1.

Clienti:

- non devono sostare nell'area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti;
- uso obbligatorio di mascherine anche durante il periodo di attesa in fila;

Tutti:

- devono essere osservate tutte le misure igienico-sanitarie previste;
- divieto di fumo, sussistendo l'obbligo della mascherina.

Comune di Sassano

Via Croce, 84038 Sassano (SA)

P.IVA 02521440657 - C.F. 83002010656



COMUNE DI

SASSANO

Si precisa che, secondo quanto disposto dall'Ordinanza Regionale n. 98 del 19 dicembre 2020, sono vietati gli spostamenti in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, per cui l'accesso alle aree mercatali è consentito solo ai cittadini residenti nel Comune;

FA PRESENTE

Il Comune si impegna a provvedere alla preventiva sanificazione dell'area mercato. L'area mercato sarà delimitata da apposite transenne (ove necessario).

- Sarà assicurato l'accesso prioritario all'area mercato ai soggetti portatori di disabilità.
- Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette. In caso di perduranti criticità il mercato potrà essere chiuso.
- Fatte salve le sanzioni disposte da norme di legge o di regolamento, che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza, salvo che costituisca maggior reato, è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art.7 bis del TUEL e dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e ss.mm.ii..
- Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Sassano, li 21.12.2020



Il ViceSindaco
f.to *RUSSO Gianfranco*

La presente Ordinanza viene trasmessa:

Al Sig. Prefetto della Provincia di Salerno: protocollo.prefsa@pec.interno.it

Alla Questura di Salerno: gab.quest.sa@pecps.poliziadistato.it

Al Comando Compagnia Carabinieri di Sala Consilina: tsa29034@pec.carabinieri.it

Al Comando Stazione Carabinieri di Sassano: tsa25180@pec.carabinieri.it

Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Sala Consilina: sa126000p@pec.gdf.it

Al Comando Polizia Locale di Sassano: vigiliurbani.sassano@asmepec.it

Comune di Sassano

Via Croce, 84038 Sassano (SA)

P.IVA 02521440657 - C.F. 83002010656